



# COMUNICA

## Sezione 1 | AMPLIAMENTO/RIDUZIONE

della superficie di somministrazione di alimenti e bevande

nell'attività sita in Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

AREA INTERNA - superficie da ampliare/ridurre Mq.

AREA ESTERNA - superficie da ampliare/ridurre Mq.

## Sezione 2 | VARIAZIONE PRESIDENTE

a seguito della modifica intervenuta in seno al Circolo/Associazione

\_\_\_\_\_ titolare dell'esercizio di somministrazione di  
alimenti e bevande riservato ai soci sito in Via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Il nominativo del nuovo presidente Sig. \_\_\_\_\_ in sostituzione del Sig.  
\_\_\_\_\_

## Sezione 3 | CAMBIO AFFILIAZIONE

CAMBIO AFFILIAZIONE DA \_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;

## D I C H I A R A,

- che non sussistono nei suoi confronti cause di divieto o di decadenza o di sospensione ad ottenere o mantenere l'autorizzazione alla SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE previste dalla vigente normativa "antimafia" e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti della società stessa e degli altri soggetti indicati all'art. 5 del D.Leg. 8 agosto 1994 n. 490
- che l'Associazione/Circolo si trova nelle condizioni previste dall'art. 148-149-150 del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi – T.U.I.R.
- di essere in possesso dei requisiti soggettivi, così come previsti dell'art. 4 della L.R. Veneto n.29/2007.;
- di essere in possesso del certificato di abitabilità/agibilità rilasciato il \_\_\_\_\_ al Sig. \_\_\_\_\_
- di essere in possesso dell'autorizzazione sanitaria rilasciata il \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_
- che la capienza del Circolo supera le 100 persone, di essere in possesso del certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova
- che la capienza dei locali del Circolo non supera le 100 persone, che gli stessi rispettano le disposizioni di cui al titolo XI della "Regola Tecnica di prevenzione incendi per la progettazione costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" approvata con decreto Ministero dell'Interno 19 agosto 1996 come risulta dall'allegata dichiarazione rilasciata dal tecnico abilitato.
- che l'accesso al Circolo è limitato ai soci dell'Associazione;
- che il locale in cui si somministrano alimenti e bevande sono conformi ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'Interno n. 564/92;

**Dichiara inoltre di essere a conoscenza:**

- che non può essere effettuato, di volta in volta, nessun pagamento del biglietto d'ingresso, anche ai non soci o il rilascio senza alcuna formalità particolare, di tessera associativa a chiunque acquisti o meno il biglietto d'ingresso;
- che nessuna pubblicità può essere effettuata dell'attività di somministrazione o di singoli spettacoli o singoli trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti, internet o altri mezzi di diffusione destinati all'acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;
- che la strutturazione del locale in cui si svolge l'attività non è tale da far apparire prevalente l'attività imprenditoriale di somministrazione di alimenti e bevande in ragione della presenza di specifiche attrezzature quali, tra l'altro, cucine per la cottura dei cibi nonché di sale da pranzo, personale addetto al servizio ai tavoli e attività di trattenimento e similari;
- che all'interno del Circolo non possono essere svolte attività permanenti o temporanee di intrattenimento e svago o di pubblico spettacolo, anche congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande;
- che in presenza di anche una delle predette condizioni l'attività esercitata in forza della presente dichiarazione è irregolare.

L'ATTIVITÀ OGGETTO DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE PUÒ ESSERE INIZIATA DECORSI I 30 GIORNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE. CONTESTUALMENTE ALL'INIZIO DELL'ATTIVITÀ L'INTERESSATO NE DA' COMUNICAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SULL'APPOSITO MODULO ALLEGATO ALLA PRESENTE.

**ALLEGA ALLA PRESENTE:**

- Copia certificato di adesione ad Associazioni le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno quali Enti Nazionali (aggiornato nei casi di variazione);
- Copia contratto di locazione dei locali sede del Circolo registrato a norma di legge o atto di proprietà;
- Copia atto costitutivo e Statuto del Circolo;
- Copia verbale di assemblea nei casi di variazione di Presidente;
- Relazione di impatto acustico a firma di un tecnico abilitato relativa alle misure adottate per evitare inquinamento acustico così come previsto dal Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose;
- Copia permesso di soggiorno per cittadini non appartenenti all'Unità Europea;
- Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità qualora la firma non venga apposta in presenza del dipendente addetto (art. 38 DPR 445/2000);
- 

DATA: \_\_\_\_\_

Firma



\_\_\_\_\_

Identificato ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 a mezzo: \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma dell'impiegato \_\_\_\_\_

*N.B. firma da apporre in presenza dell'impiegato a meno che non si alleghi **COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE AI SENSI DELL'ART. 38 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445***

SI INFORMA CHE AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS.N. 196/2003 IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI È EFFETTUATO DAL COMUNE, ANCHE IN FORMA AUTOMATIZZATA. IL CONFERIMENTO DEI DATI HA NATURA OBBLIGATORIA. IL MANCATO CONFERIMENTO NON PERMETTE L'ESPLETAMENTO DELL'ISTRUTTORIA. I DATI OGGETTO DI COMUNICAZIONE E DI DIFFUSIONE NEI LIMITI PREVISTI DALL'ART. 19, COMMA 2 E 3 DEL D.LGS N. 196/2003. GLI INTERESSATI GODONO DEI DIRITTI PREVISTI DALL'ART. 7 DEL CITATO D.LGS N. 196/2003.

**NOTA BENE:**

- è fatta salva la possibilità di richiedere ulteriore documentazione ove questa risulti necessaria ai fini del procedimento amministrativo.

**Art. 2 – comma 3-4-5 LR 21/09/2007 n. 29** - Campo di applicazione.

3. Per le associazioni e i circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali riconosciute ai sensi di legge, che svolgono direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, l'attività di somministrazione è assoggettata a dichiarazione di inizio attività, nonché alle limitazioni di cui all'articolo 6 e relative sanzioni e continua ad applicarsi, per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 "Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati".
4. Alle associazioni e ai circoli che non presentano le caratteristiche e i requisiti di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 23, comma 2, 32, 33 e 34.
5. Ai fini della presente legge è considerata attività di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettata alla autorizzazione di cui all'articolo 8, l'attività di somministrazione effettuata da circoli privati che presentano almeno uno dei seguenti elementi:
  - a) pagamento del biglietto d'ingresso effettuato di volta in volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti o meno il biglietto d'ingresso;
  - b) pubblicità dell'attività di somministrazione o di singoli spettacoli o singoli trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti, internet o altri mezzi di diffusione destinati all'acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;
  - c) strutturazione del locale in cui si svolge l'attività tale da apparire prevalente la destinazione dell'esercizio ad un'attività imprenditoriale di somministrazione di alimenti e bevande in ragione della presenza di specifiche attrezzature quali, tra l'altro, cucine per la cottura dei cibi nonché di sale da pranzo, personale addetto al servizio ai tavoli e attività di trattenimento e similari;
  - d) rilevante numero delle persone che accedono ai locali del circolo rispetto alle specifiche finalità istituzionali e comunque in numero superiore ai limiti fissati per i locali di spettacolo e di trattenimento in genere dal D.M. 16 febbraio 1982, del Ministro dell'interno concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;
  - e) ubicazione dei locali in cui si somministrano alimenti e bevande con accesso diretto dalla pubblica via..

**Art. 4 - LR 21/09/2007 n. 29** - Requisiti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

1. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che:
  - a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  - b) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo;
  - c) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, del codice penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle norme sui giochi;
  - d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale;
  - e) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
  - f) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all'articolo pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità", e successive modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 "Disposizioni contro la mafia" e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza.
2. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), ed e), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
- 3 Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena non si applica il divieto di esercizio dell'attività.

**DPR 22/12/1986 n. 917**

➤149. [111-bis] Perdita della qualifica di ente non commerciale.

1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta.
  2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto anche dei seguenti parametri:
    - a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;
    - b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti alle attività istituzionali;
    - c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;
    - d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese.
  3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l'obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell'ente nell'inventario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'iscrizione nell'inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall'inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed alle associazioni sportive dilettantistiche (570).
- (570) Articolo aggiunto come articolo 111-bis dall'art. 6, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, poi modificato dall'art. 90, comma 11, L. 27 dicembre 2002, n. 289 ed infine così rinumerato dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Il presente articolo era stato inoltre modificato dall'art. 6, comma 11, D.L. 8 luglio 2002, n. 138, poi soppresso dalla relativa legge di conversione.

DA DICHIARARE con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445  
(AUTOCERTIFICAZIONE) a cura del tecnico acustico

contestualmente alla domanda/dichiarazione per poter somministrare alimenti e bevande, o comunque prima dell'insediamento nei locali previsti.

Nel testo della documentazione di impatto acustico deve essere specificato:

- Descrizione delle **attività** che si svolgono presso il Circolo;
- Descrizione dell'**ubicazione** dell'insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da cartografia (\*);
- Descrizione delle **sorgenti** di rumore:  
analisi delle attività e caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni anche con indicazione delle possibili vie di fuga; le sorgenti sonore dovranno essere individuate in cartografia: planimetria e prospetti (\*).
- Relazione tecnico illustrativa delle apparecchiature di amplificazione utilizzate e di ogni altro strumento fonte di rumore, e verifica dei valori di livello equivalente (LEQ (dB(A)) o pressione sonora indotti nell'ambiente esterno o all'interno di eventuali unità abitative adiacenti al locale, con e senza l'attività complementare di trattenimento; (detti valori potranno essere ricavati da rilievi fonometrici significativi o da probanti calcoli teorici a firma di un tecnico competente);
- Valutazione previsionale del volume di **traffico** indotto dall'insediamento e della rumorosità eventualmente provocata dalla movimentazione di prodotti e/o materie prime, come media oraria e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico; andranno indicati anche i percorsi di accesso, i parcheggi, e i percorsi pedonali dai parcheggi all'ingresso e le misure previste per limitare l'impatto ambientale;
- Descrizione delle **caratteristiche temporali** di funzionamento, specificando se attività a carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti. Per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno, indicare la durata totale; indicare anche quale fase si esercizio causa il massimo livello di rumore e/o di disturbo, nonché la presenza di componenti tonali e di eventi impulsivi;
- Descrizione degli **edifici**, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti ecc.);
- Indicazione dei **livelli** di rumore esistenti quando il Circolo non è in attività, ma nelle stesse fasce orarie in cui funziona, dedotte analiticamente o dai rilievi fonometrici, specificando, i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, ecc.);
- Indicazione dei **livelli** di rumore quando il Circolo è in attività, nelle varie fasce orarie; i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto.
- Analisi comparativa tra i **livelli** di rumore ottenuti ai punti precedenti ed i limiti di emissione ed immissione, compresi i limiti differenziali;
- Per le sorgenti interne dovrà essere riportato anche l'**indice del potere fonoisolante** (Rw) dei materiali costituenti le pareti esterne. *In più, nel caso esistano ambienti abitativi confinanti con locali o spazi di pertinenza del circolo privato, deve essere prodotta anche la*
  - Verifica strumentale del rispetto degli **indici di isolamento acustico** di tutte le partizioni verticali ed orizzontali dell'unità immobiliare (\*\*);
- Descrizione degli eventuali interventi di bonifica, accorgimenti tecnici o modifiche strutturali e/o gestionali previste per l'adeguamento ai limiti fissati dalla legge o dal regolamento, supportati da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori e l'entità prevedibile delle riduzioni stesse, nonché gli interventi da adottare per impedire che il rumore prodotto dalle sorgenti possa essere immesso negli ambienti abitativi oltre i **limiti differenziali** previsti dalla normativa (presenza di controsoffittature con materiale fonoassorbente, installazione di giunti antivibranti, diffusori acustici non collegati direttamente alle pareti del locale, rilevatori elettroacustici luminosi, o anche mediante l'installazione di limitatori di emissione acustica agli apparecchi musicali);
- Descrizione degli interventi di **bonifica** possibili, qualora dopo l'inizio dell'attività, le previsioni si rivelassero errate ed i limiti imposti dalla norma non fossero rispettati;
- Qualsiasi altra informazione ritenuta utile;
- Identificativo e firma leggibile del tecnico competente che ha redatto la Doc.I.A. ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95 e del D.P.C.M. 31/8/1998.

**DA DICHIARARE**  
**mediante autocertificazione del legale rappresentante o titolare**

- Che saranno adottati tutti gli eventuali interventi/accorgimenti/regolazioni o modifiche descritti nella relazione del tecnico competente;
- che vi sarà opportuna vigilanza affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, quale ad esempio chiusura delle portiere degli autoveicoli e vociare degli avventori, informando tempestivamente le Forze di Polizia, ove necessario.

**DA ALLEGARE ALLA RELAZIONE:**

(\*)

Gli elaborati cartografici consistono in:

- planimetria** di scala adeguata (possibilmente 1:100) del locale, con localizzazione delle apparecchiature rumorose utilizzate, *solo nel caso esistano ambienti abitativi confinanti con locali o spazi di pertinenza del Circolo privato;*
- planimetria** di scala adeguata (possibilmente 1:2000) con l'individuazione di:
  - l'insediamento con indicate tutte le sorgenti sonore significative, le pertinenze dello stesso, le aree circostanti, edificate e non, che potrebbero essere interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
  - la classe acustica della zona: nel caso di interessamento di zone acusticamente distinte ciò dovrà essere evidenziato graficamente (retinatura o colorazione);
  - la destinazione d'uso degli edifici circostanti che potrebbero essere interessati dalle emissioni sonore dell'insediamento: residenziale, produttivo, di servizio o altro (da specificare) anche con visualizzazione mediante retinatura o colorazione;
  - tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelli non pertinenti all'insediamento e la rete stradale (nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su una ulteriore mappa in scala più estesa);
- prospetti** in scala adeguata (possibilmente 1:2000) dell'insediamento, con indicate le sorgenti sonore significative, comprese le possibili vie di fuga del rumore interno quali porte, finestre, lucernari, impianti di ventilazione, ecc.;

-----  
(\*\*)

**DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI**  
(DPCM 5 dicembre 1997)

La certificazione del potere fonoisolante e dell'indice di valutazione misurato in opera, va prodotta relativamente:

al rumore aereo di:

- una parete verticale;
- una parete di facciata;
- un solaio;

al rumore di calpestio di:

- un solaio

Qualora presenti, deve essere valutato, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 anche il rumore immesso

dagli impianti a servizio discontinuo come:

- ascensori;
- scarichi idraulici
- bagni
- servizi igienici;
- rubinetteria;

e a servizio continuo come:

- impianti di riscaldamento;
- impianti di aerazione;
- impianti di condizionamento.

Le certificazioni di collaudo in opera devono essere firmate da un tecnico competente ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7, e 8 della legge 447/1995.



